

distruggervi l'autorità del papa, sostituendovi un patriarcato indipendente dal pontefice romano. Non appena il signor di Wessemburg seppe tali accuse, andò a Roma, e rispose al cardinale modestamente sì, ma con piena sicurezza. La sua risposta non venne però ascoltata, perchè novelle calunnie trovato aveano accesso presso la santa sede; ed egli rinnovò i suoi sforzi onde svelare tali turpitudini, e protestò altamente la sua sommissione ai successori di san Pietro e la sua obbedienza alla chiesa cattolica ed a'suoi dommi. Anche questa professione di fede non venne creduta: si volle obbligare il signor di Wessemburg ad abjurare a' suoi errori ed a rinunciare al vicariato conferitogli. Allora abbandonò Roma. Al suo ritorno nel granducato innalzò memoriale alla dieta di Francfort, corredato di tutte le pezze giustificative e delle note scambiate a Roma tra lui ed il cardinale Consalvi. Il governo badese frattanto lo conservò nelle sue funzioni. Importava però alla delicatezza delle coscienze ed alla tranquillità dello stato che più oltre non rimanesse incerta la condizione del signor di Wessemburg; ed il granduca perciò rimise alla dieta germanica una memoria energica sul rifiuto della corte di Roma alla conferma canonica della sua nomina al vescovado di Costanza.

Il 29 agosto, si pubblica l'atto costituzionale del granducato. È desso diviso in cinque sezioni. La prima verte sul governo in generale del granducato; la seconda, sui diritti politici del badese; la terza, tratta degli stati, dei diritti e dei doveri dei membri che li compongono; la quarta, del potere degli stati; la quinta, della apertura delle loro sedute e della forma delle deliberazioni. Questo atto consacra l'eguaglianza dei diritti, la responsabilità dei ministri e degli altri funzionari, la ripartizione eguale dei carichi dello stato, la ammissibilità ad ogni impiego civile e militare di tutti i cittadini appartenenti alle tre confessioni cristiane, e la libertà individuale. La libertà della stampa è sottoposta ai decreti della dieta germanica. Gli stati sono composti da due camere, di cui una è elettiva; il granduca sancisce e pubblica le leggi; i rappresentanti son nominati per ott'anni; essi son rinnovati nella quarta parte ogni due anni; veruna imposta può essere gettata senza il consenso degli stati; sono pubbliche le sedute in entrambe le came-